



COMUNE DI RUBIERA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
3° Settore – Lavori pubblici, patrimonio, infrastrutture
Servizio Viabilità e Infrastrutture

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA ALDO MORO/VIA
PIRANDELLO " EX COOPERATIVA FRA LAVORATORI"
E DELLA STRADA COMUNALE VIA MARTIN LUTER KING**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Rubiera, 09 dicembre 2015

IL PROGETTISTA/ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Antonella Viridis)



Revisione	data	Paragrafi revisionati
0	09/12/2015	TUTTI

PARTE A

TITOLO I- OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e modalità di affidamento

1. Oggetto dell'appalto è l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio pubblico di Via Aldo Moro/Via Pirandello e della strada comunale Via Martin Luter King.
2. L'appalto è affidato mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, con il **criterio del prezzo più basso**, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), del medesimo decreto.

Art. 2 Ammontare dell'appalto, modalità di stipula e designazione sommaria delle opere

1. L'importo dei lavori a base di gara ammonta a " **39.769,95** IVA esclusa, di cui **Ö695,12** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Il contratto è stipulato **á a corpo** ai sensi dell'art. 53, comma 4, 1° periodo, del Codice.
3. Tutte le lavorazioni componenti l'appalto sono descritte nella parte B del presente Capitolato, nell'Elenco Prezzi e nei Computi Metrici Estimativi.
4. La classificazione dei lavori in "categoria prevalente", "categorie scorporabili", "categorie scorporabili e subappaltabili" e "categorie subappaltabili" è operata nella seguente TABELLA A.

TABELLA A: CATEGORIE DI LAVORI DI CUI SI COMPONE L'OPERA (prevalente, scorporabili, subappaltabili e non)					
CATEGORIA PREVALENTE					
Categoria allegato % ^A del DPR n. 207/2010			Euro	% lavori sul totale	Oneri per la sicurezza
Prevalente	Strade	OG3	39.074,83 euro	100%	695,12 euro
Altre categorie	/	/	/	/	/
Importo complessivo			39.074,83 euro	100%	695,12 euro
I lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.					

Art. 3 È Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e smi, all'art. 43, comma 6 e 8, del DPR 207/2010 sono individuati nella seguente TABELLA B.

TABELLA B: GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE CATEGORIE CONTABILI AI FINI DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA		
LAVORI A MISURA (art. 43, comma 7 e 8, del DPR 207/2010 e art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/2006)		
Descrizione	Importo Euro	% sul totale
scavi e demolizioni	2852,60	7,30%
massetti	789,36	2,02%
fognatura	5679,00	14,53%
segnaletica	496,12	1,27%
asfalti	29257,75	74,88%
Totale lavori a misura	Ö 39.074,83	100%
Oneri specifici per la sicurezza	" 695,12	100%

Art. 4 È Adeguamento di prezzi e nuovi prezzi

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non è ammesso il ricorso alla **revisione** dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile. Sono fatti salvi i casi espressamente previsti ai commi 3 e 4 del medesimo, summenzionato art. 133. Si ricorda che qualora, per variazioni o addizioni regolarmente autorizzate, dovessero stabilirsi nuovi prezzi, questi saranno determinati a termine dell'art. 163 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/210 e saranno soggetti al pattuito ribasso d'asta.

Art. 5 - Documenti che fanno parte integrante del contratto

Saranno allegati al contratto e ne formeranno parte integrante i seguenti elaborati progettuali:

- Il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- l'Elenco prezzi unitari;
- i Computi Metrici Estimativi;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Farà parte integrante del contratto anche il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 33.

Art.6 - Conoscenza delle condizioni di appalto

L'offerta per le opere di cui al presente Capitolato implica, da parte dei partecipanti alla procedura di gara e, quindi, dell'Appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali cavi, condotte ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa ne debba essere allontanata), l'esistenza di idonei scarichi fognari ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto. L'attestazione di tale conoscenza da parte dell'Appaltatore risulterà dalla dichiarazione resa in sede di gara a seguito dell'esame degli elaborati progettuali e del sopralluogo con il tecnico della Stazione Appaltante.

Art. 7 È Osservanza delle norme

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Capitolato Speciale D'appalto, dall'Elenco dei Prezzi Unitari, si applicano le disposizioni in vigore per le opere pubbliche dello Stato ed in particolare:

- il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- il Regolamento Generale (D.P.R. 05/10/2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");
- il Capitolato Generale d'appalto per le Opere Pubbliche di cui al D.M. 19/04/2000 n° 145, per gli articoli ancora vigenti ai sensi dell'art. 357, comma 6, del D.P.R. 207/2010;
- il D.Lgs. n. 81 del 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
- la Legge 20/03/1865, n. 2248 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 19/03/1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;

L'impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate o emendate dalle Competenti Autorità in materia di Lavori Pubblici, di materiali da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della gara e della esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Stipulazione del contratto - domicilio dell'Impresa - Indicazione delle persone che possono riscuotere

1. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni a decorrere dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e non prima di 35 giorni dalla data dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l'impresa aggiudicataria, mentre lo diverrà anche per l'Amministrazione non appena approvato dalle superiori Autorità.

2. Ove l'Esecutore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potrà procedere all'escussione della cauzione provvisoria ed al riaffidamento dei lavori.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei relativi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, in alternativa alla dichiarazione ex art. 106, comma 2 del DPR 207/2010.

4. Nel contratto d'appalto saranno precisati il domicilio dell'impresa nonché i suoi legali rappresentanti.

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata, da stipularsi in modalità elettronica.

6. La stipula del contratto è subordinata alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Esecutore:

- dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
- dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti dal bando;

7. A tal fine, **entro 10 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario è tenuto a produrre, pena revoca dell'affidamento, tutta la seguente documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante:

- a. Ai sensi e con le modalità dell'articolo 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'appalto, la **cauzione definitiva** di cui al successivo art. 30;
- b. ai sensi e con le modalità di quanto indicato all'art. 129 del D.Lgs. n° 163/2006, all'art. 125 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'appalto, documentazione comprovante l'avvenuta stipula di idonea **polizza assicurativa** di cui al successivo art. **31**;
- c. sottoscrizione dell'impegno ad osservare le disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di **tracciabilità dei flussi finanziari** relativi all'appalto, a pena di risoluzione del contratto, nel caso di violazione degli obblighi previsti in materia.
- d. sottoscrizione dell'impegno a dare applicazione alle disposizioni contenute nel **Protocollo d'intesa sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006** con le Associazioni imprenditoriali del settore, Organizzazioni Sindacali di categoria ed Enti preposti all'assistenza, previdenza, controlli e infortunistica per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione Comunale.
- e. Sottoscrizione dell'impegno a dare applicazione, per quanto compatibili, alle disposizioni contenute nel **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62** e nel **Codice di comportamento dei dipendenti comunali**, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 28 dicembre 2013 reperibile sul sito del Comune di Rubiera, al seguente link:
<http://www.comune.rubiera.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1626>.
Dovrà essere sottoscritta la conoscenza del fatto la violazione degli obblighi comportamentali derivanti dai succitati disposti normativi e regolamentari costituisce causa di risoluzione del contratto.

8. **Entro 30 giorni** dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'aggiudicatario è tenuto a produrre, pena revoca dell'affidamento, l'ulteriore seguente documentazione:

- a. una **dichiarazione dell'organico medio annuo**, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b. **l'indicazione dei contratti collettivi applicati** ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali;
- c. il **Piano Operativo di Sicurezza (POS)**, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi (**DUVRI**) di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008;
- d. la comunicazione del nominativo del soggetto cui verrà affidato l'incarico di **Direttore Tecnico** dei lavori oggetto dell'appalto e del nominativo del **Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione**;
- e. documentazione dell'avvenuta **denuncia agli enti previdenziali** (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici, comprensiva della **valutazione dell'appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto**.

9. All'aggiudicatario verrà anche richiesto, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti dichiarati in sede di gara.

10. **Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere della la documentazione elencata al precedente punto 8 anche per conto delle proprie imprese subappaltatrici**, cosa che dovrà avvenire prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione del subappalto o cottimo da parte della stazione appaltante.

Art. 9 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'impresa

1. Secondo quanto specificato dall'art. 8 del Capitolato Generale D.M.L.P. del 19/04/2000 n. 145 sono precipuamente a carico dell'appaltatore le spese di contratto, di bollo, di registro, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio all'appaltatore di notifica, di copie, dei diritti di segreteria etc.

2. Relativamente ai bolli da applicare sui documenti di cantiere si veda in particolare il chiarimento dell'agenzia delle Entrate del 27 marzo 2002 (Risoluzione n.97/E).

3. Sono a carico dell'appaltatore anche gli oneri relativi alle operazioni di collaudo (vd successivo art. 32).

Art. 10 È Occupazione di suolo pubblico e/o privato

L'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi per l'occupazione di suolo pubblico.

Per il deposito dei materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, l'impresa occuperà un'area nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitata:

- all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale;
- alla durata dei lavori,.

Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione.

Sarà onere dell'Appaltatore provvedere al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.

Art. 11 È Subappalto e attività che non costituiscono subappalto (articoli 37, comma 11 e 118, comma 11, D.Lgs. 163/2006 e smi)

1. Qualora l'impresa ritenga opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare ad Impresa specializzata o a cottimisti l'esecuzione di una o più parti dell'opera, **se espressamente dichiarato già in sede di gara**, essa dovrà richiedere esplicita autorizzazione dalla Amministrazione attuando scrupolosamente tutte le condizioni regolanti il subappalto previste dalla legislazione in materia vigente con particolare riferimento all'art. 118 del D. Lgs. N. 163 del 12/04/2006 ed all'art. 170 del D.P.R. 207/2010.

2. Sono considerati subappalti a tutti gli effetti e quindi sono sottoposti ad autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante a seguito di richiesta scritta dell'appaltatore i sub-affidamenti definiti contratti similari, cioè quelli di fornitura e posa in opera e quelli di nolo a caldo di importo superiore al 2% o, in valore assoluto, a 100.000 euro, e per i quali il costo della mano d'opera, espletata in cantiere, sia superiore al 50% dell'importo del sub-affidamento.

3. Non sono considerati subappalti esclusivamente le forniture con posa in opera e i noli a caldo, purché di incidenza non superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o . in valore assoluto . a 100.000 euro, oppure, qualora di incidenza superiore a tali soglie, il peso della mano d'opera sia non superiore al 50% dell'importo totale del contratto di subaffidamento; in questo caso l'Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori specificando il nome del sub-contraente, l'importo del contratto di sub-affidamento stipulato, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, l'incidenza percentuale della manodopera.

4. È fatto divieto all'Appaltatore di frammentare gli importi dei sub-affidamenti di noli a caldo e fornitura con posa in opera, al fine di mantenere sottosoglia i sub-contratti in modo da eludere la configurazione dei medesimi come subappalti di lavori a tutti gli effetti.

5. Per l'individuazione della categorie subappaltabili e le relative percentuali si deve fare riferimento alla TABELLA A del presente Capitolato Speciale.

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

7. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sia per quanto concerne l'esecuzione degli stessi a perfetta regola d'arte, sia per quanto concerne l'adempimento delle norme di legge sul trattamento e tutela dei lavoratori dipendenti dal subappaltatore, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

8. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 646/82. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto

9. Ai sensi della Legge 23/10/1960 n. 1369, articolo 1, è vietato il subappalto della sola mano d'opera.

10. La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

11. In deroga a quanto previsto al precedente periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge n. 180 del 2011.

12. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

13. La documentazione contabile deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;

b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori.

Art. 12 È Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo art. 4 del Regolamento se ricorrono i casi di cui all'art. 27, comma 1, del presente Capitolato.

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante, su semplice richiesta scritta dei succitati enti previdenziali ed assistenziali, effettuerà direttamente i pagamenti dovuti dall'appaltatore trattenendo le relative somme su qualsiasi credito maturato dallo stesso per l'esecuzione dei lavori ed eventualmente, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procedendo all'escussione della garanzia fideiussoria.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato Generale d'Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 13 - Obblighi relativi alla tutela contro l'evasione contributiva ed il lavoro nero

1. L'Appaltatore/Esecutore si obbliga a dare applicazione a tutte disposizioni contenute nel Protocollo d'intesa sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006 con le Associazioni imprenditoriali del settore, Organizzazioni Sindacali di categoria ed Enti preposti all'assistenza, previdenza, controlli e infortunistica per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione Comunale.

2. In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti dal suddetto Protocollo nella fase di esecuzione del contratto si procederà all'applicazione di penali, da trattenere sugli importi contrattualmente dovuti o sulla cauzione dovuta, nella misura (stabilita all'art. 10 del Protocollo):

- da " 100,00 a " 1.000,00 per ogni violazione al punto 1 dell'art.6 e per ogni violazione degli obblighi di cui all'art.8, 1° comma, del Protocollo;
- " 50,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento (art.6.2 del Protocollo).
- da " 100,00 a " 500,00 per le violazioni relative al mancato o erroneo utilizzo della procedura di rilevazione automatica delle presenze (art. 6.4 del Protocollo).

3. La gradualità della penale è commisurata al numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere, e/ o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato dall'impresa sul cantiere. I compiti di verifica sono affidati al responsabile del procedimento che potrà esercitarli tramite propri delegati. In caso di gravi inadempimenti la Stazione Appaltante invierà segnalazione agli organi competenti

Art. 14 - Obblighi relativi al Codice di comportamento

L'Appaltatore/Esecutore si obbliga a dare applicazione, per quanto compatibili, alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 28 dicembre 2013 reperibile sul sito del Comune di Rubiera, al seguente link: <http://www.comune.rubiera.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1626>.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, infatti, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'Amministrazione. L'affidamento decadrà in caso di violazione degli obblighi comportamentali derivanti dai succitati disposti normativi e regolamentari.

Art. 15 - Risoluzione e recesso dal contratto

1. Oltre che nei casi previsti nelle norme di legge e di regolamento in materia di lavori pubblici (vedi artt. 134,135, 136, 137 e 138 del Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi+approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.) e quelle disciplinanti le obbligazioni ed i contratti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa trasmissione di lettera raccomandata, con assegnazione di un **termine di 15 giorni** per l'eventuale presentazione di controdeduzioni nei seguenti casi:

- a) frode, grave negligenza, o qualora la ditta Appaltatrice contravvenga agli obblighi e condizioni stipulate, comprese le prescrizioni della Direzione lavori;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - d) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;
 - j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili, senza pregiudizio dell'azione penale. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione alla ditta Appaltatrice da effettuarsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. La ditta Appaltatrice avrà diritto al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato con le modalità di cui all'art. 134, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006. La stessa dovrà rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e metterli a disposizione della stazione appaltante nel termine da questa stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 16 - Controversie

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, così come disciplinati dall'art. 240 del Codice dei Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. Dell'accordo bonario accettato viene redatto verbale a cura del Responsabile del Procedimento, sottoscritto dalle parti (art. 240, comma 17, D.Lgs. 163/2006). Con la sottoscrizione del verbale di accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. Esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO II- CONDOTTA DEI LAVORI

Art. 17 È Direttore di cantiere

1. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
3. Ogni variazione della persona di cui al comma 1 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. In caso di mancata comunicazione la Stazione appaltante sarà sollevata da ogni responsabilità.

Art. 18 - Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori avverrà **entro 45 giorni** (quarantacinque) **dalla stipula del contratto**, previa convocazione dell'esecutore. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. La consegna dei lavori deve risultare da **verbale** redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'art. 130 del Regolamento; dalla data del verbale decorre **il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori, fissato in 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi.**

2. Nei casi in cui:

- a) l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito;
 - b) la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante;
 - c) iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore;
- si procederà nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 129 del Regolamento.

3. Quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richiede, oppure si preveda una temporanea indisponibilità dell'area o degli immobili è possibile procedere alla consegna delle opere mediante **VERBALE DI CONSEGNA LAVORI PARZIALI** e l'impresa dovrà iniziare i lavori frazionatamente per le parti consegnate e senza che ciò le dia diritto a maggiori compensi. La data del primo **VERBALE DI CONSEGNA LAVORI PARZIALE** sarà considerata come data legale a tutti gli effetti di legge fuorché per la determinazione dell'ultimazione dei Lavori. Per il conteggio di quest'ultima data si farà riferimento all'ultimo **VERBALE DI CONSEGNA LAVORI PARZIALE** o **VERBALE DI CONSEGNA LAVORI DEFINITIVO**. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina dell'art. 133 del Regolamento.

1. Qualora vi siano **RAGIONI DI URGENZA**, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori a procedere subito dopo l'aggiudicazione definitiva alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e comma 12, del Codice dei contratti. Se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. In tal caso il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Art. 19 - Programma dei lavori

1. L'appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione Lavori **entro 15 (quindici)** giorni dalla consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, così come previsto dall'art. 43, comma 10 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. Il grafico dovrà essere debitamente colorato e suddiviso per categorie di lavoro, con l'indicazione separata degli avanzamenti giornalieri e settimanali previsti in base alle forze di lavoro ed ai macchinari assegnati alle singole categorie. Qualora il programma definitivo così sottoposto non riportasse l'approvazione dell'Appaltante, l'Appaltatore avrà ancora dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto. L'Appaltatore non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'Appaltante, nessuna richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto. Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento ed ogni altra modalità. La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo dà facoltà all'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore. L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire in variante al programma originariamente concordato - l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

2. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto di cantiere.

Art. 20 - Proroghe dei singoli ordini

1. Qualora, l'esecutore non riesca ad ultimare il lavoro nel termine previsto dal precedente art. 18 per cause non a lui imputabili, può chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga alla Direzione Lavori. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP sentito il direttore dei lavori, **entro 30 (trenta) giorni** dal suo ricevimento .

3. Trova altresì applicazione l'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento.

Art. 21 - Sospensioni e riprese dei lavori

Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento nei casi e con le modalità previste dagli artt. 158 e 159 del Regolamento e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore/Esecutore, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 160 del Regolamento.

Art. 22 - Penali in caso di ritardo

1. L'Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell'inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati nei modi specificati al precedente articolo 18.

2. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori ordinati viene applicata una penale pari all' **1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale**, nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 145, comma 3, del DPR 207/2010.

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo dai contratti specifici per i singoli lavori;

4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a) e b), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale di scadenza differenziata di cui al punto d.

5. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei rispettivi lavori della soglia non rispettata; la penale di cui al comma 3, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza che saranno determinate dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro inserite nello stato finale a debito dell'impresa.

7. Nel caso in cui l'impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell'Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all'esecuzione dei lavori in economia in danno all'Esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell'Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all'esecuzione delle lavorazioni in danno.

8. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.

9. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa); qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale l'Ente Appaltante potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, alla risoluzione del contratto per grave ritardo rispetto alle previsioni di programma dovuto a negligenza dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 145, comma 4 del DPR 207/2010, attivando le procedure previste dall'art.136 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

10. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art.23 - Orario di lavoro

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Generale d'Appalto, l'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico od organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salvo l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore lavori ravvisa la

necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 24 - Variazioni, addizioni e diminuzioni al progetto approvato

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dall'art. 161 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Diminuzione dei lavori. Ai sensi dell'art. 162 del Regolamento, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Variazioni in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore. Ai sensi del medesimo art. 162 del Regolamento, l'impresa appaltatrice può proporre al direttore lavori variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo dei lavori. Le procedure per la proposta e la determinazione avranno la forma indicata nel medesimo art. 162 del Regolamento.

Art. 25 Variazioni all'importo contrattuale

1. L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di apportare al progetto tutte le varianti, aggiunte o soppressioni che ritenesse opportuno, munendosi delle approvazioni di legge, senza che l'Appaltatore/Esecutore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta. I lavori eseguiti in conseguenza delle modificazioni apportate dall'Amministrazione committente saranno pure pagati con i prezzi degli elenchi sopracitati. Le varianti apportate al progetto da parte dell'Amministrazione Comunale saranno disciplinate da quanto disposto dall'art. 132 del Codice (come modificato dal D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106 del 2011) e dall'art. 161 del Regolamento.

2. Indipendentemente dalle ipotesi previste 132 del Codice, l'Amministrazione Comunale può ordinare l'esecuzione di lavori in misura inferiore rispetto alle previsioni di contratto, nei modi e nei limiti determinati dall'art. 162 co. 1 e 2 del Regolamento.

Art. 26 È Anticipazione

All'Impresa verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, un'anticipazione pari al **20 % (venti per cento)** dell'importo contrattuale. ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis,, della Legge n. 11/2015.

Art. 27 - Contabilità, conto finale e Certificato di regolare esecuzione

1. Si prevede il **pagamento in un'unica soluzione a completamento dei lavori**, sulla rata di saldo non verrà quindi applicata la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento, di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento.

2. L'appaltatore è tenuto a dare tempestiva **comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori** alla Direzione Lavori, a mezzo raccomandata A.R., la quale, **nel termine di 15 (quindici) giorni** dal ricevimento della comunicazione, disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio e provvederà alla **redazione dell'apposito verbale** se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute. Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati in un tempo prescritto. In caso contrario l'Amministrazione potrà provvedere con altri mezzi e il costo sarà addebitato, oltre ad eventuali danni e costi generali, all'impresa Appaltatrice. Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redigerà il Verbale attestante il loro compimento.

3. Entro ed non oltre **45 (quarantacinque)** giorni dal termine dei lavori, accertato con apposito verbale, sarà redatto, da parte dell'Amministrazione, il **Conto Finale** dei lavori a norma e ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/10. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Il termine decorre dalla produzione da parte dell'Esecutore di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del certificato. In caso contrario rimarrà sospeso sino a che l'esecutore non ottempererà a tale prescrizione. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine non superiore a 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

4. Ai sensi dell'art. 237, comma 3, del DPR 207/2010 il Direttore dei Lavori, **entro tre mesi** dalla ultimazione dei lavori come risultante dal verbale di fine lavori, emette il **certificato di regolare esecuzione**. L'Amministrazione, nell'approvare il certificato di regolare esecuzione adotta le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'impresa regolarmente formulate. Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la regolarità della posizione dell'esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare complessivo delle prestazioni.
5. Secondo quanto stabilito dall'art. 141 comma 9 del D. Lgs. N. 163/06, il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al comma 3 del precedente articolo 20, nulla ostando, è pagata **entro 90 giorni** dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 143, comma 2, del D.P.R. 207/2010, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. **Il pagamento della rata di saldo è disposto previa presentazione da parte dell'appaltatore di garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 124 del DPR 207/2010.** Tale pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Tale garanzia fideiussoria deve essere prestata sulla base dello schema tipo 1.4 %Garanzia fideiussoria per rata di saldo+allegata Scheda Tecnica tipo 1.4 di cui al DM 12.03.2004 n.123. La garanzia fideiussoria deve essere di importo pari all'ammontare della rata di saldo al lordo dell'IVA e deve avere validità ed efficacia sino al raggiungimento del termine di mesi **26 (ventisei)** dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
7. Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà svincolato il deposito cauzionale (vd successivo articolo 30) mediante emissione di apposito atto.
8. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in conformità all'art. 141, comma 3, del Regolamento D.P.R. 207/10.
9. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore. In caso di accertamento di inadempienza contributiva (DURC non regolare) relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del Regolamento come richiamato all'art. 12 del presente Capitolato.
10. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale l'appaltatore dovrà trasmettere:
- in ossequio alla Legge 136/2010 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'articolo 2 della legge;
 - ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.lgs 163/2006 **entro 20 giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso effettuato corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Le fatture quietanzate dovranno essere accompagnate da una nota/dichiarazione scritta e firmata dal subappaltatore che attesti l'avvenuto saldo delle sue spettanze economiche. L'impresa dovrà far pervenire tale documentazione alla stazione appaltante con lettera di trasmissione siglata dall'impresa medesima e regolarmente protocollata dall'ufficio preposto della stazione appaltante. Le fatture emesse dall'impresa a riguardo dei certificati di pagamento relativi a ciascun stato di avanzamento lavori dovranno riportare data certa, identica o successiva a quella del certificato medesimo.
- Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il pagamento a favore dell'affidatario. Si fa salvo il caso di pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del presente Capitolato speciale d'appalto.
11. In caso di inadempienza retributiva dell'appaltatore/Esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi e/o subcontratti impiegati nell'esecuzione del contratto, si procederà ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.
12. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente. In particolare si rimanda all'obbligo di fatturazione elettronica e alle modalità di redazione delle fatture in regime di split payment.
13. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della L. 136/2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Art. 28 - Periodo di garanzia

A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, e comunque per almeno un anno dall'ultimazione (sensi art. 123 comma 1 del D.P.R. 207/2010), l'appaltatore è costituito garante di tutte le opere e forniture da lui eseguite. In tal periodo egli sarà obbligato alla manutenzione gratuita di dette opere, alla sostituzione dei materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e alla riparazione di tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero per evidenti anomalie di realizzazione delle opere stesse. Per tutto questo periodo, l'appaltatore dovrà inoltre provvedere gratuitamente alla riparazione dietro ordine scritto della Direzione Lavori, di eventuali guasti e rotture di altri impianti che, a giudizio della Direzione stessa, fossero causati da un'imperfetta esecuzione dei lavori. L'impresa è tenuta, inoltre, a fornire tutte le altre garanzie previste dalla normativa.

Art. 29 - Danni di forza maggiore

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'articolo 166 del Regolamento D.P.R. 207/10, avvertendo che la denuncia del danno deve essere sempre fatta per iscritto alla direzione lavori entro il termine di 5 giorni da quello del verificarsi del danno.

Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia o altri avvenimenti atmosferici anche di carattere eccezionale, alle scarpate degli scavi o dei rilevati, gli allagamenti nella zona dei lavori in dipendenza del fatto di non aver l'impresa mantenuto lo scolo delle acque, nonché gli assestamenti, i ritiri, e altri guasti ecc, dovendo l'impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spesa, indipendentemente dalle caratteristiche di eccezionalità dell'evento stesso.

Art. 30 È Garanzia in sede di esecuzione (garanzia definitiva e garanzia a pagamento della rata di saldo)

1. Ai sensi dell'articolo 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006 e smi, è richiesta una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa), quale **cauzione definitiva**; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e smi la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'originale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e nelle entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'originale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente (vd. successivo punto 7).

3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e smi la mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. La garanzia deve contenere le seguenti clausole:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6. La garanzia decorre dalla data di stipula del contratto e sarà valida sino alla completa esecuzione di tutti gli obblighi in esso contenuti e comunque il suo effetto deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

7. Approvato il certificato di collaudo provvisorio ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

8. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della contabilità finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

9. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione;

10. **A seguito richiesta del committente e prima dello svincolo della fidejussione definitiva, l'Appaltatore dovrà costituire una copertura fideiussoria (bancaria o assicurativa) di un importo pari all'ultima rata di saldo** (e comunque non superiore al 10% dell'importo totale dell'appalto) a garanzia dei difetti, difformità e vizi riscontrabili e riconoscibili all'opera.

11. La garanzia decorre dalla data di svincolo della fidejussione definitiva e cesserà quando il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo.

12. La costituzione della suddetta garanzia non esime l'Appaltatore dagli obblighi di legge a lui ascrivibili.

Art. 31 È Assicurazione a carico dell'Impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del Regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso prima della consegna lavori (qualora questa venga effettuata sotto le riserve di legge prima della stipula del contratto) a produrre una **polizza assicurativa** che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda al suo interno anche una **garanzia di responsabilità civile** per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere stipulata e mantenuta in vigore con primarie Compagnie di Assicurazione ai sensi dell'articolo 145, comma 50 Legge 388/00 (gli intermediari finanziari abilitati a rilasciare cauzioni sono esclusivamente quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 385/93).

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve essere conforme allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 (pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 109 del 11/05/2004).

affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. L'importo della somma assicurata per i danni di esecuzione è pari a " 40.000 (euro quarantamila).

5. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari 500.000 euro.

6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;

7. Le garanzie di cui ai commi 4 e 5 prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Si applica, inoltre l'art. 128 del Regolamento se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario.

8. Tutte le polizze dovranno prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti del Committente.

9. Nel caso di lavori per i quali sia previsto un periodo di garanzia, alla data dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 32 È Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Aggiudicandosi il presente appalto l'impresa si assume l'onere di realizzare un complesso di opere che dovrà presentare le caratteristiche quantitative, qualitative, prestazionali e funzionali previste dagli elaborati allegati al contratto e che, eventualmente, saranno messi a disposizione dalla Stazione Appaltante per i lavori da eseguire, oltre agli oneri di cui al combinato disposto dell'art. 167 del D.P.R. 207/10 e degli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale D.M. del 19/04/2000 n. 145 ed a quanto prescritto negli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La responsabilità dell'impresa non risulterà, comunque, limitata o ridotta dall'osservanza pedissequa delle norme contenute nel presente Capitolato o dal contratto. La piena responsabilità assunta dall'impresa non risulta minimamente limitata o ridotta neppure dalla presenza in cantiere del personale della Direzione Lavori come pure dalla sorveglianza ed approvazione delle opere e dei disegni da parte della Direzione Lavori stessa. Sono, in ogni caso, a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui ai punti successivi.
3. Sono a carico dell'Impresa le spese di contratto, di registro e accessorie previste dall'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto e dall'art. 112 del Regolamento; le spese relative al cantiere, agli attrezzi ecc. elencate all'art. 5, commi 2 e 3, del Capitolato Generale d'Appalto.
4. E' a carico dell'Impresa l'onere delle pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per: tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.. In particolare, nel caso siano necessari interventi sui sottoservizi, da parte degli Enti Gestori, l'Impresa è tenuta a contattarli, programmare e coordinare gli interventi, senza che nulla gli sia dovuto per eventuali rallentamenti o fermi cantiere nell'attesa degli interventi stessi. Resta inteso che ogni danno causato a detti impianti o manufatti durante lo svolgimento dei lavori sarà a totale ed esclusivo carico dell'Impresa Appaltatrice. Nel caso i suddetti Enti ritenessero di imporre determinate prescrizioni riguardo l'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà attenersi, senza che le medesime vengano prese come pretesto per compensi supplementari. Fatte salve specifiche previsioni progettuali tutte le spese inerenti l'interferenza e/o lo spostamento dei summenzionati servizi pubblici o privati presenti ed interessati dai lavori dovranno, di norma, essere eseguite direttamente dagli Enti o Società proprietari o concessionari dei servizi e l'Appaltatore dovrà provvedere alla liquidazione della relativa fattura; è a cura e spese dell'Appaltatore anche l'ottenimento dei relativi nulla-osta.
5. Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza del transito veicolare e pedonale, ed osservare le norme di cui all'art. 21 del Nuovo Codice della Strada e art. 30 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione, del D.M. 10.07.2002 e Disciplinary tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo nonché ulteriori disposizioni che potranno essere impartite dal Servizio Viabilità e/o Comando di Polizia Municipale.
6. L'Impresa dovrà provvedere alla garanzia del buon risultato dei lavori, alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili. L'Impresa richiede al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. L'Impresa si impegna a rispondere in caso di vizi e di cattiva esecuzione a norma del Codice Civile, anche nel caso in cui, a costruzione ultimata, l'opera sarà favorevolmente collaudata.
7. L'Impresa dovrà eseguire condurre i lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità dei lavori. L'Appaltatore/Esecutore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, previa motivata comunicazione data in tal senso all'Appaltatore/Esecutore.
8. E' a carico dell'Impresa il pagamento di tutte le copie e stampe di elaborati relativi al progetto, richiesti ai progettisti o alla Direzione Lavori. La formazione del cantiere mediante l'installazione delle opportune baracche eventualmente necessarie al ricovero dei materiali e degli operai; la recinzione e la regolare segnalazione sia diurna che notturna mediante appositi cartelli, fanali e sbarramenti sia del cantiere che delle opere in corso di esecuzione;
9. L'Impresa dovrà inoltre installare a sua cura e spese il cartello cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di dimensioni non minori di ml. 2,00x1,00, secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 1729/UL del Ministro dei Lavori Pubblici del 01/06/90.
10. Sono a carico dell'Impresa le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza
11. All'Impresa compete la custodia e la tutela dei cantieri che verranno installati nell'ambito dei singoli interventi, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

12. L'Impresa deve adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; in particolare l'Appaltatore è tenuto alla osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e sono a suo carico le opere provvisorie previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte del presente Progetto esecutivo o del Piano della Sicurezza Sostitutivo. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà sull'Impresa, restandone sollevata nel modo più assoluto l'Amministrazione e il personale da essa preposto per la Direzione e sorveglianza dei lavori a qualunque causa debba imputarsi l'incidente.

13. L'Impresa provvede al risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione e la Direzione Lavori.

14. L'Impresa è tenuta alla demolizione e al rifacimento di opere che il Direttore dei Lavori riconosce eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura e peso, diversi da quelli prescritti. Qualora l'Appaltatore non ottempererà all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti. È salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie riserve nei modi prescritti.

15. Compete all'Impresa la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, depositi, ecc. I materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere con corretto trasporto e imbottimento di sponda e smaltiti secondo le normative di legge vigenti; l'Appaltatore è comunque tenuto a dare tutte le informazioni utili alla D.L. sull'avvenuto smaltimento, e a consegnare copia del formulario in caso di materiali classificabili "rifiuti speciali e/o pericolosi". Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compresi e compensati nell'importo contrattuale.

16. L'Impresa deve garantire il libero accesso al cantiere e alle opere di persone, mezzi, materiali ed attrezzature di Imprese esecutrici di altri lavori connessi alla costruzione dell'opera, nonché l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte. Il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

17. L'Impresa provvede all'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

18. Sono a carico dell'Impresa le spese presso istituti e laboratori specializzati, tutte le esperienze e prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegare in correlazione a quanto stabilito dagli articoli circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni dei lavori eseguiti, da prelevarsi in opera.

19. L'esecuzione di dettagliati rilievi planaltimetrici lungo i tracciati delle opere da eseguire, con apposizione e conservazione di picchetti posti nel numero giudicato necessario dalla D.L. in rapporto alla configurazione del terreno, da presentare, completi anche delle indicazioni delle opere da eseguire, in tre copie alla D.L. per l'accettazione sono a carico dell'Appaltatore.

20. L'Appaltatore mette a disposizione il personale (operai e tecnici qualificati) e le attrezzature occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudi dei lavori e la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.

21. Ad ultimazione dei singoli lavori, se richiesti dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore consegna::

- . disegni delle opere eseguite in forma di "as-built";
- . certificazioni e dichiarazioni relative ai materiali impiegati e tutte le certificazioni di legge a cui l'Impresa sia tenuta a provvedere;

il tutto da inoltrare con lettera di trasmissione siglata dall'Impresa medesima e regolarmente protocollata dall'ufficio preposto della stazione appaltante, al fine di approvare il certificato di regolare esecuzione o quando ricorra il certificato di collaudo provvisorio. Decorso inutilmente 60 giorni dalla ultimazione lavori, l'Amministrazione provvederà autonomamente all'acquisizione delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito dell'Appaltatore/Esecutore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

22. L'Appaltatore ha l'onere di fornire fotografie (anche su supporto digitale) delle opere durante le varie fasi del loro sviluppo, nel numero e dimensioni che saranno stabilite dalla Direzione Lavori. In particolare l'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese

23. L'Appaltatore cura le scritture di cantiere e in particolare:

- a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari alla esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

24. Nel caso di ritrovamento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di oggetti di valore anche archeologico o storico essi spetteranno di diritto all'amministrazione committente, salvo quanto dalle leggi disposto relativamente ai diritti che competono allo stato.

25. La stazione appaltante si riserva il diritto di far eseguire durante il tempo assegnato per l'esecuzione delle opere appaltate, anche altre opere strettamente attinenti al progetto, quali spostamenti di servizi in sottosuolo o aerei od anche non attinenti con il lavoro (purché queste ultime non intralcino i lavori contrattuali), in economia o a mezzo di altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa opporvisi o richiedere ulteriori compensi oltre a quanto stabilito dal contratto. L'Appaltatore inoltre è tenuto a coordinare le proprie attività in cantiere, sentito il Direttore dei Lavori, con le altre Ditte al fine di non ostacolarsi, per quanto possibile, a vicenda. Per le opere in economia l'impresa Appaltatrice è tenuta a mettere a disposizione, dietro richiesta scritta della Direzione Lavori, gli operai necessari, i quali saranno compensati a base di tariffe, come indicato nell'Offerta Prezzi. L'Appaltatore deve provvedere i materiali ed i mezzi d'opera che gli siano richiesti o indicati dal Direttore Lavori, per essere impiegati nelle opere che occorra eseguire in economia. Le prestazioni in economia attinenti alle opere appaltate devono essere eseguite dall'impresa solo su specifico ordine impartito di volta in volta dalla D.L. Le corrispondenti distinte devono essere presentate, complete di data, indicazione dei nominativi degli operai e dei mezzi e materiali impiegati, dall'impresa, datate e firmate, alla Direzione Lavori per la verifica e le osservazioni del caso, non oltre il quinto giorno successivo alla data dell'esecuzione dei lavori a cui si riferiscono. Trascorso tale termine l'appaltatore dovrà accettare la valutazione della Direzione Lavori. Con i prezzi indicati nelle tariffe contrattuali. L'Appaltatore deve, a richiesta della D.L., mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di servizio che occorrono per i lavori in economia.

Art. 33. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Le indicazioni e prescrizioni inerenti la sicurezza del cantiere sono contenute all'interno del **Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)** facente parte del progetto e predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal **computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza** di cui al punto 4 dello stesso allegato.

2. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori consegna così come riportato nell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il proprio **Piano Operativo per la Sicurezza (POS)**, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi (**DUVRI**) di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

3. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 48, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 42, comma 4.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza Sostitutivo o del Piano di Sicurezza e Coordinamento, previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008.

6. L'Appaltatore, se lo ritiene necessario, può proporre modificazioni o integrazioni al PSC al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

7. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento. L'obbligo è esteso altresì:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

8. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

9. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori:

a. una **dichiarazione dell'organico medio annuo**, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b. **l'indicazione dei contratti collettivi applicati** ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali;

c. il **Piano Operativo di Sicurezza (POS)**, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi (**DUVRI**) di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008;

d. la comunicazione del nominativo del **Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione**;

e. copia della **designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza**

f. documentazione della avvenuta **denuncia agli enti previdenziali** (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici, comprensiva della **valutazione dell'appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto**.

g. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008

h. una dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è e per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig.;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi degli artt. 89 e 90 del D.Lgs. 81/2008) è il sig.;
- che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 . comma 3 . del D.Lgs. n. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig.;
- di aver preso visione del piano di sicurezza e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso dasta ai sensi dell'art. 131, comma 3, D.Lgs. 163/2006, assommano all'importo di "

10. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

11. Il Piano di Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

12. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

13. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. Pertanto l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto

obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 34 È Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella più favorevole all'Amministrazione appaltante a giudizio insindacabile di questa.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 35 - Contestazioni e riserve

1. Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'Appaltatore/Esecutore ed il Direttore Lavori ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento, che decide e dispone della contestazione nei modi previsti dall'art. 164 del Regolamento.

L'Appaltatore/Esecutore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini dell'amministrazione committente riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve in contabilità, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del Regolamento.

2. Ogni riserva da parte dell'Appaltatore/Esecutore dovrà essere formulata con le modalità di legge entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.

Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate. L'esame delle eventuali riserve sarà fatto a lavoro ultimato e precisamente in sede di liquidazione finale. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 190, 191, e 201 del Regolamento, nonché degli artt. 240 (come modificato dal D.Lgs. n. 53/2010 e dal D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106 del 2011) e 240-bis (come modificato dallo stesso D.L. n.70/2011) del Codice;

3. Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.

Le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Reggio Emilia. Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà del Comune di Rubiera che tutelerà i propri diritti a norma di legge.

Art. 36 È Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

2. Qualora l'esecutore sia una associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

Art. 37 È Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 D.Lgs. 163/2006 e smi e della Legge 21/02/1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento e riconosciuto dallo stesso.

PARTE B

TITOLO I- QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 38 - Qualità e provenienza dei materiali

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Generale dell'appalto. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

I materiali proverranno da località o fabbriche che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati.

Bitumi - Emulsioni bituminose.

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali. Caratteristiche per l'accettazione: Ed maggio 1978; Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali: Fascicolo n. 3 Ed. 1958; Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali (Campionatura dei bitumi): Ed. 1980.

Art. 39 - Prove dei materiali

L'appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc.) prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell'impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i relativi **Certificati di qualità** rilasciati da un Laboratorio ufficiale.

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accettare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte.

I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale.

I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.

Art. 40 - Sovrastruttura stradale (strati di fondazione, di base di collegamento e di usura, trattamenti superficiali)

In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, la sagoma stradale per tratti in rettilineo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0.50. Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale del 2.50%. Per le sedi unidirezionali delle autostrade, nei tratti in rettilineo, si adotterà di norma la pendenza trasversale del 2%. Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei Lavori stabilirà in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettilinei o altre curve precedenti e seguenti. Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dalla Direzione dei Lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio. L'impresa indicherà alla Direzione dei Lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che seguono. La Direzione dei Lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori ufficiali preventivamente concordati con la D.L. Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante l'esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere. L'approvazione della Direzione dei Lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleva l'impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro.

L'impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera. Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che

seguono, la superficie finita della pavimentazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm controllata a mezzo di un regolo lungo m 4.50 disposto secondo due direzioni ortogonali; è ammessa una tolleranza in più o in meno del 3%, rispetto agli spessori di progetto, purchè questa differenza si presenti solo saltuariamente.

Art. 41 È Segnaletica orizzontale

La segnaletica dovrà essere eseguita conformemente a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e dal Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

La segnaletica dovrà essere rispondente ai requisiti di cui alla norma UNI EN 1436.

SOMMARIO

PARTE A.....	2
TITOLO I- OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO.....	2
Art. 1 - Oggetto dell'appalto e modalità di affidamento.....	2
Art. 2 Ammontare dell'appalto, modalità di stipula e designazione sommaria delle opere	2
Art. 3 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	2
Art. 4 – Adeguamento di prezzi e nuovi prezzi.....	2
Art. 5 - Documenti che fanno parte integrante del contratto	3
Art.6 - Conoscenza delle condizioni di appalto	3
Art. 7 – Osservanza delle norme	3
Art. 8 - Stipulazione del contratto - domicilio dell'Impresa - Indicazione delle persone che possono riscuotere...	3
Art. 9 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'Impresa	4
Art. 10 – Occupazione di suolo pubblico e/o privato.....	5
Art. 11 – Subappalto e attività che non costituiscono subappalto (articoli 37, comma 11 e 118, comma 11, D.Lgs. 163/2006 e smi)	5
Art. 12 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	6
Art. 13 - Obblighi relativi alla tutela contro l'evasione contributiva ed il lavoro nero	6
Art. 14 - Obblighi relativi al Codice di comportamento.....	6
Art. 15 - Risoluzione e recesso dal contratto	6
Art. 16 - Controversie.....	7
TITOLO II- CONDOTTA DEI LAVORI	7
Art. 17 – Direttore di cantiere.....	7
Art. 18 - Consegna dei lavori.....	7
Art. 19 - Programma dei lavori	8
Art. 20 - Proroghe dei singoli ordini.....	8
Art. 21 - Sospensioni e riprese dei lavori.....	9
Art. 22 - Penali in caso di ritardo	9
Art.23 - Orario di lavoro.....	9

Art. 24 - Variazioni, addizioni e diminuzioni al progetto approvato	10
Art. 25 Variazioni all'importo contrattuale	10
Art. 26 – Anticipazione	10
Art. 27 - Contabilità, conto finale e Certificato di regolare esecuzione.....	10
Art. 28 - Periodo di garanzia	12
Art. 29 - Danni di forza maggiore	12
Art. 30 – Garanzia in sede di esecuzione (garanzia definitiva e garanzia a pagamento della rata di saldo)	12
Art. 31 – Assicurazione a carico dell'impresa.....	13
Art. 32 – Oneri a carico dell'appaltatore	13
Art. 33. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	16
Art. 34 – Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto.....	18
Art. 35 - Contestazioni e riserve	18
Art. 36 – Fallimento dell'appaltatore	18
Art. 37 – Cessione del contratto e cessione dei crediti	18
PARTE B.....	19
TITOLO I- QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	19
Art. 38 - Qualità e provenienza dei materiali.....	19
Art. 39 - Prove dei materiali	19
Art. 40 - Sovrastruttura stradale (strati di fondazione, di base di collegamento e di usura, trattamenti superficiali)	19
Art. 41 – Segnaletica orizzontale	20